

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL PROGETTO DI LEGGE "PROTEZIONE E UTILIZZO
DELLO STEMMA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E DI ALTRI
STEMMI, SEGNI ED EMBLEMI PUBBLICI

VERSIONE PRIMA LETTURA	VERSIONE EMENDATA
<p>Progetto di Legge ordinaria</p> <p>"Protezione ed utilizzo dello Stemma Ufficiale della Repubblica e di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici"</p>	<p>Progetto di Legge ordinaria</p> <p>"Protezione ed utilizzo dello Stemma Ufficiale della Repubblica di San Marino e di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici"</p> <p>- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art.1 (Finalità)</p> <p>1. La presente legge detta norme per l'utilizzo e la protezione dello stemma ufficiale della Repubblica, in esecuzione della Legge Costituzionale 22 luglio 2011, n. 1.</p> <p>2. La presente legge, inoltre, disciplina l'utilizzo di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici.</p> <p>Art. 2 (Protezione dello stemma ufficiale)</p> <p>1. L'utilizzo dello stemma ufficiale della Repubblica è riservato esclusivamente agli organi istituzionali, agli enti e agli uffici del Settore Pubblico Allargato nell'esercizio delle loro funzioni ed attività e ai casi previsti nel Titolo II.</p> <p>2. Al di fuori di tali disposizioni, sono vietati l'utilizzo e la riproduzione dello stemma ufficiale in ogni sua versione o foggia anche precedentemente utilizzate.</p> <p>3. I privati possono utilizzare lo stemma con i limiti, nelle forme e nei modi di cui al Titolo III.</p>
<p>TITOLO I</p> <p>Art. 1 (Utilizzo dello stemma ufficiale)</p> <p>1. Gli organi istituzionali, gli enti e gli uffici del Settore Pubblico Allargato hanno diritto di utilizzare, senza previa autorizzazione,</p>	<p>TITOLO II UTILIZZO DELLO STEMMA UFFICIALE</p> <p>Art. 1 Art. 3 (Utilizzo e riproduzione dello stemma ufficiale)</p> <p>1. Gli organi istituzionali, gli enti e gli uffici del Settore Pubblico Allargato nell'esercizio delle loro funzioni ed attività</p>

lo stemma ufficiale definito dalla Legge Costituzionale XXXXX

2. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3 della presente legge, è vietato qualsiasi utilizzo da parte di privati dello stemma ufficiale nella versione definita dalla Legge Costituzionale XXXXX. E' altresì vietato l'utilizzo dello stemma ufficiale in ogni sua versione o foggia precedentemente utilizzate.

3. E' in ogni caso vietata l'apposizione dello stemma ufficiale, o di singole parti di esso, come elemento di marchi per prodotti e servizi o di marchi collettivi, sui prodotti o sul loro imballaggio.

Art. 2
(Riproduzioni)

1. E' fatto obbligo di utilizzare lo stemma ufficiale di cui ai modelli grafici allegati alla Legge Costituzionale XXXXX e senza alterazioni.

2. I disegni originali dello stemma ufficiale, sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale, sono conservati presso la

hanno diritto di utilizzare ~~senza~~ ~~previa~~ ~~autorizzazione~~ lo stemma ufficiale ~~senza~~ ~~necessità di autorizzazione~~, e sono tenuti ad usare lo stemma ufficiale di cui alla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n. 1, ~~senza~~ ~~alterazioni di alcun genere ed attenendosi alle~~ ~~norme di cui alla presente legge ed alle regole~~ ~~d'uso.~~

~~2.....Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3 della presente legge, è vietato qualsiasi utilizzo da parte di privati dello stemma ufficiale nella versione definita dalla Legge Costituzionale XXXXX. E' altresì vietato l'utilizzo dello stemma ufficiale in ogni sua versione o foggia precedentemente utilizzate.~~

2. Lo stemma ufficiale è riprodotto nei sigilli pubblici e nel sigillo dei pubblici notai sammarinesi senza necessità di autorizzazione.

3. L'utilizzo dello stemma ufficiale è altresì consentito nei casi di concessione del patrocinio ai sensi dei successivi articoli.

4. E' inoltre consentita, senza specifica autorizzazione, la raffigurazione dello stemma ufficiale da parte di privati in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e pubblicazioni, a fini didattici o didascalici.

5. E' Sono in ogni caso vietatae qualunque tipo di alterazione e l'apposizione dello stemma ufficiale o di singole parti di esso, come elemento di marchi per prodotti e servizi o di marchi collettivi o sui prodotti o sul loro imballaggio.

5. I disegni originali dello stemma ufficiale sono conservati presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale, sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale.

Art. 2
(Riproduzioni)

~~6. E' fatto obbligo di utilizzare lo stemma ufficiale di cui ai modelli grafici allegati alla Legge Costituzionale XXXXX e senza alterazioni.~~

~~7. I disegni originali dello stemma ufficiale, sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale, sono conservati presso la~~

Segreteria Istituzionale.

3. La riproduzione dello stemma ufficiale a fini didattici o didascalici da parte di privati su libri o pubblicazioni, è soggetta a specifica autorizzazione scritta.

Art. 3

(Autorizzazioni all'utilizzo dello stemma ufficiale in caso di patrocinio)

1. L'autorizzazione all'utilizzo dello stemma ufficiale è concessa:

- a. dalla Reggenza, unitamente alla concessione dell'Alto Patrocinio;
- b. dalle Segreterie di Stato o dal Congresso di Stato, nel caso in cui venga concesso il Patrocinio ad attività, iniziative, eventi, manifestazioni di rilevante interesse per la Repubblica di San Marino o nel caso di sponsorizzazioni.

2. L'autorizzazione all'uso dello stemma ufficiale ha lo scopo di:

- a. Incrementare la visibilità della Repubblica di San Marino e delle sue istituzioni;
- b. Valorizzare attività ed eventi;
- c. Proteggere da usi inappropriati dello stemma ufficiale.

3. L'utilizzo dello stemma ufficiale è oggetto di previa espressa autorizzazione scritta, in cui devono essere definiti durata di utilizzo, portata, aspetto grafico.

4. L'autorizzazione è concessa sempre dopo avere istruito la richiesta e valutato la rilevanza dell'interesse.

Segreteria Istituzionale.

~~8. La riproduzione dello stemma ufficiale a fini didattici o didascalici da parte di privati su libri o pubblicazioni, è soggetta a specifica autorizzazione scritta.~~

~~Art.3 Art 4~~

~~(Autorizzazioni all'utilizzo dello Stemma ufficiale in caso di e patrocinio)~~

~~1. L'autorizzazione all'utilizzo dello stemma ufficiale è concessa:~~

- ~~d. dalla Reggenza, unitamente alla concessione dell'Alto Patrocinio;~~
- ~~b. dalle Segreterie di Stato o dal Congresso di Stato, nel caso in cui venga concesso il Patrocinio ad attività, Lo stemma ufficiale può essere utilizzato in caso di patrocinio concesso dalla Reggenza, dalle Segreterie di Stato o dal Congresso di Stato ad iniziative, eventi, manifestazioni di rilevante interesse per la Repubblica di San Marino o nel caso di sponsorizzazioni;~~

2. L'autorizzazione all'uso dello stemma ufficiale ha lo scopo di:

- ~~e. Incrementare la visibilità della Repubblica di San Marino e delle sue istituzioni;~~
- ~~f. Valorizzare attività ed eventi;~~
- ~~g. Proteggere da usi inappropriati dello stemma ufficiale.~~

è insita nella concessione del patrocinio al fine di evidenziare il prestigioso sostegno delle autorità concedenti ad una iniziativa organizzata da soggetti privati.

3. L'utilizzo dello stemma ufficiale è oggetto di ~~previa espressa autorizzazione scritta, in cui devono essere definiti durata di utilizzo, portata, aspetto grafico~~ **La rappresentazione dello stemma ufficiale in caso di patrocinio, oltre a valorizzare iniziative ed eventi, ha lo scopo di incrementare la visibilità della Repubblica e delle sue istituzioni.**

4. L'autorizzazione è concessa sempre dopo avere istruito la richiesta e valutato la rilevanza dell'interesse. **Lo stemma ufficiale deve essere utilizzato secondo le indicazioni impartite con la concessione del patrocinio e in relazione al tipo di iniziativa.**

5 Tutto il materiale pubblicitario inerente iniziative ed eventi per i quali sia stato autorizzato l'uso dello stemma ufficiale deve essere inviato per l'approvazione alle autorità concedenti, prima di essere divulgato.

6 Le autorità concedenti vigilano, servendosi anche della Commissione di cui al successivo articolo 11, sul rispetto delle condizioni e delle modalità di utilizzo dello stemma ufficiale

Art. 4
(Patrocinio)

1 Il patrocinio è la forma più prestigiosa di sostegno che la Reggenza, il Congresso di Stato o le singole Segreterie di Stato possono dare ad una iniziativa, evento o manifestazione organizzate da privati.

2. Al patrocinio corrisponde la richiesta di autorizzazione all'uso dello stemma ufficiale al fine di evidenziare l'appoggio delle autorità concedenti ad una attività organizzata da soggetti privati.

3. Ogni domanda per la concessione di patrocinio ad una iniziativa, evento o manifestazione è indirizzata alla competente autorità concedente.

4. Ogni qualvolta il Congresso di Stato o le singole Segreterie di Stato concedano il patrocinio deve comparire sul materiale pubblicitario l'espressione "Con il patrocinio di". Qualora il patrocinio venga concesso dalla Reggenza l'espressione è "Sotto l'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti".

5. Tutto il materiale pubblicitario inerente iniziative ed eventi per i quali sia stato autorizzato l'uso dello stemma ufficiale deve essere inviato per l'approvazione alle autorità concedenti, prima di essere divulgato **concesso il patrocinio deve essere predisposto con l'approvazione delle autorità concedenti.**

6. Le autorità concedenti vigilano, servendosi anche della Commissione di cui al successivo articolo 11, sul rispetto delle condizioni e delle modalità di utilizzo dello stemma ufficiale **in caso di patrocinio.**

Art. 4 Art. 5
(Domanda di Patrocinio)

1. — Il patrocinio è la forma più prestigiosa di sostegno che la Reggenza, il Congresso di Stato o le singole Segreterie di Stato possono dare ad una iniziativa, evento o manifestazione organizzate da privati.

2. — Al patrocinio corrisponde la richiesta di autorizzazione all'uso dello stemma ufficiale al fine di evidenziare l'appoggio delle autorità concedenti ad una attività organizzata da soggetti privati.

3. — Ogni domanda per la concessione di patrocinio ad una iniziativa, evento o manifestazione è indirizzata alla competente autorità concedente.

4. Ogni qualvolta il Congresso di Stato o le singole Segreterie di Stato concedano il patrocinio deve comparire sul materiale pubblicitario l'espressione "Con il patrocinio di". Qualora il patrocinio venga concesso dalla Reggenza l'espressione è "Sotto l'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti".

1. Ogni domanda per la concessione di patrocinio è indirizzata in forma scritta alla competente autorità.

2. La richiesta di patrocinio deve essere presentata non meno di 60 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa, evento o manifestazione. Il mancato rispetto di tale termine costituisce motivo di irricevibilità della domanda.

3. La richiesta di patrocinio deve contenere:

- l'accurata descrizione e i dati relativi a programma, luogo, data, durata della iniziativa manifestazione o evento;
- bilancio di previsione della manifestazione che chiarisca le finalità profit o non profit, le fonti di finanziamento e i destinatari di eventuali proventi;
- copia dello statuto dell'organizzazione o ente richiedente;
- il tipo di azioni di comunicazione previste;
- la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno a sottoporre alla Autorità concedente il materiale pubblicitario, prima della divulgazione al pubblico;
- l'impegno a fornire una dettagliata relazione e rendicontazione sugli esiti della manifestazione.

Art. 5

(Criteri per la concessione del patrocinio)

1. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'uso dello stemma ufficiale presuppone che:

- a. la richiesta di patrocinio sia formulata e presentata nelle forme prescritte dalla presente legge;
- b. sia effettuata ad opera delle autorità concedenti, una valutazione dei vantaggi e dei rischi che ogni iniziativa o manifestazione comporta per l'immagine e la reputazione della Repubblica di San Marino.

2. Qualora sia stato attribuito il patrocinio a iniziative, eventi o manifestazioni che si rivelino prive di qualità, le autorità concedenti possono revocare il sostegno all'iniziativa e ritirare il patrocinio, esercitando, se del caso, ogni diritto al risarcimento di eventuali danni.

~~Art. 5~~ Art. 6

(Criteri per la Concessione del patrocinio)

~~1. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'uso dello stemma ufficiale presuppone che:~~

- ~~a. la richiesta di patrocinio sia formulata e presentata nelle forme prescritte dalla presente legge;~~
- ~~b. sia effettuata ad opera delle autorità concedenti, una valutazione dei vantaggi e dei rischi che ogni iniziativa o manifestazione comporta per l'immagine e la reputazione della Repubblica di San Marino.~~

1. La concessione del patrocinio presuppone debita istruzione della richiesta con la preminente valutazione del valore dell'iniziativa, della sua rilevanza ai fini dell'interesse pubblico e pertanto dei vantaggi e rischi che l'iniziativa medesima comporta per la reputazione della Repubblica e delle sue istituzioni.

2. Qualora sia stato attribuito il patrocinio a iniziative, eventi o manifestazioni che **successivamente** si rivelino **prive di qualità non possedere le caratteristiche per cui il patrocinio medesimo è stato concesso**, le autorità concedenti possono revocare il sostegno all'iniziativa e ritirare il patrocinio, esercitando, se del caso, ogni diritto al risarcimento di eventuali danni.

3. Le richieste di patrocinio devono essere presentate non meno di 60 giorni prima dell'inizio dell'attività, evento o manifestazione.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma che precede costituisce motivo di irricevibilità della domanda.

5. Il patrocinio non può essere attribuito a manifestazioni o eventi politici, religiosi, sindacali o militari.

Art. 6

(Domanda di patrocinio)

1. La richiesta scritta di patrocinio, da presentare all'Autorità interessata, deve contenere:

- l'accurata descrizione e i dati relativi a programma, luogo, data, durata della iniziativa manifestazione o evento;
- bilancio di previsione della manifestazione che chiarisca le finalità profit o non profit, le fonti di finanziamento e i destinatari di eventuali proventi;
- copia dello statuto dell'organizzazione o ente richiedente;
- il tipo di azioni di comunicazione previste;
- la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno a sottoporre alla Autorità concedente il materiale pubblicitario, prima della divulgazione al pubblico;

l'impegno a fornire una dettagliata relazione e rendicontazione sugli esiti della manifestazione.

- TITOLO II -

Art. 7

(Stemma che può essere utilizzato o riprodotto a

~~5...3. Le richieste di patrocinio devono essere presentate non meno di 60 giorni prima dell'inizio dell'attività, evento o manifestazione~~
~~Il mancato rispetto del termine di cui al comma che precede costituisce motivo di irricevibilità della domanda.~~

Il patrocinio non può essere attribuito a iniziative, manifestazioni o eventi politici, religiosi, sindacali o militari.

4. Ogni qualvolta il Congresso di Stato o le singole Segreterie di Stato concedano il patrocinio, sul materiale inerente l'iniziativa deve comparire l'espressione "Con il patrocinio di". Qualora il patrocinio venga concesso dalla Reggenza, l'espressione è "Sotto l'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti".

~~Art. 6~~

~~(Domanda di patrocinio)~~

~~3. La richiesta scritta di patrocinio, da presentare all'Autorità interessata, deve contenere:~~

- ~~- l'accurata descrizione e i dati relativi a programma, luogo, data, durata della iniziativa manifestazione o evento;~~
 - ~~- bilancio di previsione della manifestazione che chiarisca le finalità profit o non profit, le fonti di finanziamento e i destinatari di eventuali proventi;~~
 - ~~- copia dello statuto dell'organizzazione o ente richiedente;~~
 - ~~- il tipo di azioni di comunicazione previste;~~
 - ~~- la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno a sottoporre alla Autorità concedente il materiale pubblicitario, prima della divulgazione al pubblico;~~
- ~~l'impegno a fornire una dettagliata relazione e rendicontazione sugli esiti della manifestazione.~~

~~TITOLO II~~ TITOLO III -

RIPRODUZIONE A FINI COMMERCIALI E UTILIZZO DA PARTE DI PRIVATI

Art. 7 *(Stemma che può essere utilizzato o riprodotto a fini commerciali da parte di privati*

fini commerciali da parte di privati)

1. Ogni persona fisica o giuridica può domandare l'autorizzazione ad utilizzare o sfruttare a fini commerciali lo stemma della Repubblica. L'autorizzazione può essere concessa esclusivamente in riferimento allo stemma definito dal modello grafico adottato con decreto delegato.

2. Si considera utilizzo dello stemma ogni riproduzione dello stemma a scopo decorativo o di fregio architettonico su fronti esterni di edifici di proprietà di privati.

3. Si considera utilizzo dello stemma ogni riproduzione dello stesso atto a indicare la provenienza geografica o la nazionalità di imprese, enti o associazioni, federazioni o società sportive sammarinesi. La riproduzione dello stemma da solo o in unione con il rispettivo emblema o marchio per beni o servizi, può essere autorizzata solo per annunci e pubblicità, carta intestata, siti internet.

4. Si considera sfruttamento a fini commerciali dello stemma ogni riproduzione o esposizione dello stesso, in qualsiasi forma o foggia, effettuata con qualsiasi mezzo grafico su qualsiasi supporto, su beni o prodotti destinati al commercio o sul loro imballaggio.

5. L'utilizzo o lo sfruttamento a fini commerciali deve avvenire nel rispetto dell'immagine della Repubblica di San Marino

Stemma utilizzabile a fini commerciali)

~~1. Ogni persona fisica o giuridica può domandare l'autorizzazione ad utilizzare o sfruttare a fini commerciali lo stemma della Repubblica. L'autorizzazione può essere concessa esclusivamente in riferimento allo stemma definito dal modello grafico adottato con decreto delegato.~~

~~2. Si considera utilizzo dello stemma ogni riproduzione dello stemma a scopo decorativo o di fregio architettonico su fronti esterni di edifici di proprietà di privati.~~

~~3. Si considera utilizzo dello stemma ogni riproduzione dello stesso atto a indicare la provenienza geografica o la nazionalità di imprese, enti o associazioni, federazioni o società sportive sammarinesi. La riproduzione dello stemma da solo o in unione con il rispettivo emblema o marchio per beni o servizi, può essere autorizzata solo per annunci e pubblicità, carta intestata, siti internet.~~

1. A fini commerciali è consentito l'utilizzo dello stemma in versione grafica o foggia priva di corona o con corona aperta, a seguito di apposita autorizzazione scritta ai sensi dei successivi articoli.

2. 4. Si considera sfruttamento a fini commerciali dello stemma, S'intende utilizzo dello stemma a fini commerciali ogni riproduzione o esposizione dello stesso, in qualsiasi forma o foggia, effettuata con qualsiasi mezzo grafico, su qualsiasi supporto, su beni o prodotti destinati al commercio o sul loro imballaggio e comunque ogni uso a fine di sfruttamento commerciale.

3. 5. L'utilizzo o lo sfruttamento a fini commerciali deve sempre avvenire nel rispetto degli emblemi e dell'immagine della Repubblica di San Marino.

4. L'utilizzo dello stemma in qualsiasi forma o foggia, ivi compresa quella di cui al superiore comma 1, è comunque vietata come segno identificativo di operatori economici, professionisti, associazioni ed enti privati. Rientra in tale divieto anche la riproduzione, da parte degli stessi soggetti, dello stemma quale decorazione o fregio architettonico sui fronti esterni di edifici adibiti a loro sedi, su insegne, carte commerciali o carte intestate e

6. E' illegittimo l'uso dello stemma quando non sia debitamente autorizzato, quando sia atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica o la nazionalità di aziende, enti o associazioni o quando sia posto in essere in forme tali da costituire atto di dispregio nei confronti dei simboli della Repubblica.

Art. 8

(Autorizzazione all'utilizzo o allo sfruttamento dello stemma di cui all'art. 7)

1. L'utilizzo o lo sfruttamento a fini commerciali dello stemma della Repubblica è condizionato al rilascio di autorizzazione scritta del Congresso di Stato, previo parere consultivo della Commissione di cui al successivo articolo 11.

2. E' in ogni caso vietata l'apposizione dello stemma di cui all'art. 7, o di singole parti di esso, come elemento di marchi per prodotti e servizi o di marchi collettivi, sui prodotti o sul loro imballaggio.

3. Le modalità e le condizioni di sfruttamento a fini commerciali dello stemma di cui all'art. 7 sono disciplinate da contratto di concessione in cui sia riportata la clausola: "Ogni uso della stemma deve essere previamente autorizzato e approvato in forma scritta". L'autorizzazione allo sfruttamento dello stemma a fini commerciali è limitata a quanto espressamente pattuito nell'accordo contrattuale.

4. L'autorizzazione allo sfruttamento a fini commerciali dello stemma comporta la pattuizione di un compenso a favore dell'Ecc.ma Camera, commisurato al tipo di bene su cui lo stemma è riprodotto, al numero degli esemplari prodotti e distribuiti, all'area di vendita o diffusione.

in ogni altra forma di comunicazione.

5. ~~6.~~ E' illegittimo l'uso **a qualunque titolo** dello stemma quando non sia debitamente autorizzato o quando sia atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica o la nazionalità di ~~aziende, enti o associazioni~~ **soggetti economici e/o privati** o quando sia posto in essere in forme tali da costituire atto di dispregio nei confronti dei ~~simboli~~ della Repubblica **e dei suoi simboli.**

Art. 8

(Autorizzazione all'utilizzo ~~o allo sfruttamento~~ dello stemma di cui all'art. 7)

1. L'utilizzo ~~o lo sfruttamento~~ a fini commerciali dello stemma ~~della Repubblica~~ è condizionato al rilascio di autorizzazione scritta del Congresso di Stato, previo parere consultivo della Commissione di cui al successivo articolo 11.

2. ~~E' in ogni caso vietata l'apposizione dello stemma di cui all'art. 7, o di singole parti di esso, come elemento di marchi per prodotti e servizi o di marchi collettivi, sui prodotti o sul loro imballaggio.~~

2. ~~3.~~ Le modalità, e le condizioni di ~~sfruttamento,~~ **il termine temporale per l'utilizzo** a fini commerciali dello stemma di cui all'art. 7 sono disciplinati da contratto **nel rispetto della presente legge** di concessione in cui sia riportata la clausola: "Ogni uso della stemma deve essere previamente autorizzato e approvato in forma scritta". L'autorizzazione ~~allo sfruttamento~~ **all'utilizzo** dello stemma a fini commerciali è limitata a quanto espressamente pattuito nell'accordo contrattuale.

3. ~~4.~~ L'autorizzazione all'**utilizzo** ~~sfruttamento~~ a fini commerciali dello stemma comporta **la definizione** ~~la pattuizione~~ di un compenso a favore dell'Ecc.ma Camera, commisurato al tipo di bene su cui lo stemma è riprodotto, al numero degli esemplari prodotti e distribuiti, all'area di vendita o diffusione. **I parametri di riferimento per la definizione ed il pagamento del compenso sono fissati con delibera del Congresso di Stato su proposta della Commissione di cui all'articolo 11.**

Art. 9

(Altri segni, simboli o emblemi pubblici)

1. Gli organi, gli enti ed uffici del settore pubblico allargato, i corpi di polizia e militari della Repubblica, le Giunte di Castello hanno il diritto all'uso esclusivo della propria denominazione, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo in loro dotazione.

2. Il Congresso di Stato, previo parere positivo dell'Organo, Organismo, Ufficio, ente autonomo o Corpo di Polizia o Militare, Giunta di Castello interessato, può autorizzare lo sfruttamento a fini commerciali degli stemmi, emblemi e segni distintivi di cui al comma 1, e la stipula di un contratto di concessione, sentito il parere consultivo della Commissione di cui al successivo art. 11.

3. E' in ogni caso vietata l'apposizione degli stemmi, emblemi o segni distintivi di cui al comma 1, come elemento di marchi per prodotti e servizi o di marchi collettivi, sui prodotti o sul loro imballaggio.

4. La riproduzione a fini didattici o didascalici su libri o pubblicazioni, degli stemmi, emblemi e segni distintivi di cui al comma 1 è soggetto a specifica autorizzazione scritta da parte dell'organo o corpo interessato

Art. 9

(Altri segni, simboli o emblemi pubblici)

1. Gli organi, gli enti ed uffici del Settore Pubblico Allargato, i corpi di polizia e militari della Repubblica, le Giunte di Castello hanno il diritto all'uso esclusivo della propria denominazione, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo in loro dotazione.

2. Il Congresso di Stato, previo parere positivo dell'Organo, ~~Organismo~~, Ufficio, Ente ~~autonomo~~ **Pubblico** o Corpo di Polizia o Militare, Giunta di Castello ~~interessato~~, può autorizzare ~~lo sfruttamento~~ **l'utilizzo** a fini commerciali degli stemmi, emblemi e segni distintivi di cui al comma 1, e la stipula di un contratto di concessione, sentito il parere consultivo della Commissione di cui al successivo art. 11, **nell'ambito di indirizzi prefissati.**

3. E' in ogni caso vietata l'apposizione degli stemmi, emblemi o segni distintivi di cui al comma 1, ~~come elemento di marchi per prodotti e servizi o di marchi collettivi, o di~~ **single parti di essi, per prodotti e servizi o di marchi collettivi,** come elemento di marchi o sui prodotti o sul loro imballaggio.

4. ~~La riproduzione a fini didattici o didascalici su libri o pubblicazioni, degli stemmi, emblemi e segni distintivi di cui al comma 1 è soggetto a specifica autorizzazione scritta da parte dell'organo o corpo interessato~~

4. E' consentita, senza specifica autorizzazione, la raffigurazione degli stemmi, emblemi e segni distintivi di cui al comma 1 da parte di privati in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e pubblicazioni a fini didattici o didascalici.

5. L'utilizzo degli stemmi, emblemi e segni distintivi di cui al comma 1, in qualsiasi forma o foggia, è comunque vietata come segno identificativo di operatori economici, professionisti, associazioni ed enti privati. Rientra in tale divieto anche la riproduzione, da parte degli stessi soggetti, dello stemma quale decorazione o fregio architettonico sui fronti esterni di edifici adibiti a loro sedi, su insegne, carte commerciali o carte intestate e in ogni altra forma di comunicazione

5. Gli stemmi dei Castelli della Repubblica di San Marino sono definiti con decreto delegato.

Art. 10
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione alla riproduzione, utilizzo o sfruttamento a fini commerciali dello stemma della Repubblica, nella forma definita dall'apposito decreto delegato di cui all'art. 7, deve essere depositata presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e deve indicare:

- dati identificativi del richiedente;
- legale rappresentante;
- accurata descrizione delle forme di utilizzo;
- accurata descrizione delle modalità di utilizzo;
- riproduzione fotografica o grafica della merce o del servizio;
- quantitativo di produzione o di acquisto da parte di terzi produttori;
- dati identificativi di eventuali terzi produttori della merce su cui compare lo stemma;
- sede/i presso la quale è effettuata il commercio e modalità di commercializzazione;
- quantitativi di prevista commercializzazione su base annuale.

2 La concessione dell'autorizzazione alla riproduzione, all'utilizzo o allo sfruttamento commerciale dello stemma presuppone che la richiesta di autorizzazione sia formulata e presentata nelle forme prescritte dalla presente legge.

3 Qualora si riscontri da parte dei soggetti autorizzati un uso difforme da quello

~~5. Gli stemmi dei Castelli della Repubblica di San Marino sono definiti con decreto delegato.~~

Art. 10
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione ~~alla riproduzione, all'utilizzo o allo sfruttamento a~~ fini commerciali dello stemma ~~della Repubblica, nella forma definita dall'apposito decreto delegato di cui all'art. 7,~~ deve essere ~~depositata~~ **presentata** presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e ~~deve indicare~~ **contenere:**

- dati identificativi del richiedente **e, se persona giuridica, del suo legale rappresentante;**
- ~~— legale rappresentante~~
- accurata descrizione delle forme **e delle modalità** di utilizzo;
- ~~— accurata descrizione delle modalità di utilizzo;~~
- **riproduzione fotografica o grafica dello stemma da utilizzare o sfruttare;**
- riproduzione fotografica o grafica della merce ~~o del servizio su cui lo stemma sarà riprodotto;~~
- quantitativo di produzione o di acquisto da parte di terzi produttori;
- dati identificativi di eventuali terzi produttori della merce su cui compare lo stemma;
- **indicazioni circa la/e sede/i presso la/e quale/i è effettuato l'utilizzo e/o il commercio e modalità e area di commercializzazione;**
- **periodo temporale di utilizzo e/o di commercializzazione;**
- quantitativi di prevista commercializzazione su base annuale.

~~2 La concessione dell'autorizzazione alla riproduzione, all'utilizzo o allo sfruttamento commerciale dello stemma presuppone che la richiesta di autorizzazione sia formulata e presentata nelle forme prescritte dalla presente legge.~~

2. 3 Qualora si riscontri da parte dei soggetti autorizzati un uso difforme da quello

autorizzato il Congresso di Stato può revocare l'autorizzazione, esercitando, se del caso, ogni diritto al risarcimento di eventuali danni.

4 Le domande di autorizzazione devono essere presentate non meno di 90 giorni prima dell'inizio dell'utilizzo o sfruttamento ai fini commerciali.

5 Il mancato rispetto del termine di cui al comma che precede costituisce motivo di irricevibilità della domanda.

Art. 11

(Commissione Tecnica di Valutazione –
Contratto di concessione)

1. La Commissione Tecnica di Valutazione è composta:

- dal Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi o suo delegato;
- dal Dirigente dell'Avvocatura dello Stato o suo delegato;
- dal Dirigente della Segreteria Istituzionale o suo delegato.

2. La Commissione può avvalersi di esperti o di altri uffici della Pubblica Amministrazione.

3. La Commissione esamina in via preliminare la richiesta di autorizzazione all'utilizzo o allo sfruttamento a fini commerciali dello stemma della Repubblica e degli emblemi di cui all'art. 9 e, in caso di sfruttamento a fini commerciali, predispone altresì una bozza del relativo contratto.

4 Il contratto che disciplina lo sfruttamento a fini commerciali dello stemma e degli emblemi di cui all'art. 9 viene sottoscritto per la parte pubblica dal Dirigente dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art.12

(Vigilanza)

1 Le forze di polizia sono tenute a vigilare sul divieto di utilizzare lo stemma ufficiale di cui alla Legge Costituzionale XXXXX e sull'utilizzo in costanza di autorizzazione dello stemma della Repubblica di cui all'art. 7 e di stemmi o emblemi di cui all'art. 9.

autorizzato, il Congresso di Stato può revocare l'autorizzazione, esercitando, se del caso, ogni diritto al risarcimento di eventuali danni.

3. 4—Le domande di autorizzazione devono essere presentate non meno di 90 giorni prima dell'inizio dell'utilizzo ~~o sfruttamento ai fini commerciali.~~5—Il mancato rispetto di tale termine di cui al comma che precede costituisce motivo di irricevibilità della domanda.

Art. 11

(Commissione Tecnica di Valutazione –
Contratto di concessione)

1. La Commissione Tecnica di Valutazione è composta:

- dal Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi o suo delegato;
- dal Dirigente dell'Avvocatura dello Stato o suo delegato;
- dal Dirigente della Segreteria Istituzionale o suo delegato.

2. La Commissione può avvalersi di esperti o di altri uffici della Pubblica Amministrazione.

3. La Commissione esamina ~~in via preliminare~~ la richiesta di autorizzazione all'utilizzo ~~o allo sfruttamento~~ a fini commerciali dello stemma ~~della Repubblica~~ e degli emblemi di cui all'art. 9, e ~~in caso di sfruttamento a fini commerciali~~, predispone ~~altresì~~ una bozza del relativo contratto.

4 Il contratto che disciplina ~~lo sfruttamento~~ l'utilizzo a fini commerciali dello stemma e degli emblemi di cui all'art. 9 viene sottoscritto, per la parte pubblica, dal Dirigente dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art.12

(Vigilanza)

1. Le forze di polizia sono tenute a vigilare ~~sul divieto di utilizzare lo stemma ufficiale di cui alla Legge Costituzionale XXXXX e sull'utilizzo in costanza di autorizzazione dello stemma della Repubblica di cui all'art. 7 e di stemmi o emblemi di cui all'art. 9.~~ **sull'osservanza delle norme di protezione dello stemma ufficiale della Repubblica,**

2 Le forze di polizia qualora accertino che soggetti privati utilizzano al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 3 della presente legge lo stemma ufficiale o sfruttano a fini commerciali lo stemma di cui all'art. 7, senza la prescritta autorizzazione e contratto di concessione, procedono alla constatazione del fatto, al fermo cautelativo della merce, al prelievo di un campione e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 407 del Codice Penale e per il sequestro e la confisca della merce.

3 I Corpi di Polizia redigono processo verbale del fermo, da cui si evinca:

- a) la data e il luogo dell'accertamento;
- b) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito o esercizio in cui è stata constatata la presenza di merce su cui compare lo stemma o gli emblemi, in assenza della prescritta autorizzazione;
- c) le modalità del fermo della merce e del prelievo del campione;
- d) le generalità della persona che ha assistito al fermo in qualità di titolare dell'impresa, di rappresentante o di detentore della merce;
- e) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o il detentore ha trattenuto copia del verbale;
- f) la dichiarazione che il verbale è sottoscritto dall'interessato o che il medesimo si è rifiutato di sottoscriverlo;
- g) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante o del detentore della merce;
- h) le eventuali dichiarazioni

sull'utilizzo degli stemmi ed emblemi e sull'ottemperanza alle autorizzazioni concesse.

2. Le forze di polizia qualora accertino che ~~soggetti privati utilizzano al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 3 della presente legge lo stemma ufficiale o sfruttano a fini commerciali lo stemma di cui all'articolo 7 senza la prescritta autorizzazione e contratto di concessione~~ **violazioni alle norme di cui alla presente legge**, procedono alla constatazione del fatto, **mediante processo verbale** al fermo cautelativo della merce al prelievo di un campione e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione della sanzione di cui all'art.14 della presente legge 407 del Codice Penale e per il sequestro e la confisca della merce.

3. **Il verbale di accertamento è redatto in unico originale, trattenuto dal corpo di polizia, di cui è rilasciata copia all'interessato. Una copia autentica è trasmessa rispettivamente all'Autorità Giudiziaria e all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.**

4. ~~3.~~ **Nel caso in cui la violazione riguardi merci, prodotti o imballaggi, le forze di polizia procedono al loro fermo cautelativo e al prelievo di un campione, redigendo I Corpi di Polizia redigono processo verbale del fermo, da cui si evinca da cui risultino:**

- a) la data e il luogo dell'accertamento;
- b) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito o esercizio in cui è stata constatata la presenza di merce su cui compare lo stemma o gli emblemi, in assenza della prescritta autorizzazione;
- c) le modalità del fermo della merce e del prelievo del campione;
- d) le generalità della persona che ha assistito al fermo in qualità di titolare dell'impresa, di rappresentante o di detentore della merce;
- e) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o il detentore ha trattenuto copia del verbale;
- f) la dichiarazione che il verbale è sottoscritto dall'interessato o che il medesimo si è rifiutato di sottoscriverlo;
- g) la firma del o dei verbalizzanti e quella

aggiuntive del titolare dell'impresa, del rappresentante o del detentore della merce;

i) la dichiarazione del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante o del detentore della merce di avere avuto conoscenza dell'intimazione a regolarizzare la merce ai sensi e agli effetti dell'art. 14, comma 1 della presente legge e di sentirsi edotto del termine concesso per la regolarizzazione senza necessità di ulteriori notifiche.

4 Il verbale è redatto in un unico originale trattenuto dal corpo di polizia e di cui, una copia autentica è inviata all'Autorità Giudiziaria, una è rilasciata all'interessato o a chi lo rappresenta, una viene inviata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art.13
(Sanzioni)

1. La sanzione pecuniaria amministrativa di competenza del Commissario della Legge

del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante o del detentore della merce;

h) le eventuali dichiarazioni aggiuntive del titolare dell'impresa, del rappresentante o del detentore della merce;

i) la dichiarazione del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante o del detentore della merce di avere avuto conoscenza dell'intimazione a regolarizzare la merce ai sensi e agli effetti dell'art. 14 **15** comma **1 3** della presente legge e di **essere** sentirsi edotto del termine concesso per la regolarizzazione senza necessità di ulteriori notifiche.

~~4.....Il verbale è redatto in un unico originale trattenuto dal corpo di polizia e di cui, una copia autentica è inviata all'Autorità Giudiziaria, una è rilasciata all'interessato o a chi lo rappresenta, una viene inviata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.~~

Art. 13

(Compensi dovuti per utilizzo commerciale in eccedenza o senza autorizzazione)

1. L'utilizzo a fini commerciali dello stemma e degli emblemi di cui all'art.9 in eccesso rispetto ai limiti previsti dall'autorizzazione e dal contratto dà luogo al pagamento del compenso dovuto sull'utilizzo in eccedenza, maggiorato del 50%.

2. L' utilizzo in assenza di autorizzazione dà luogo al pagamento di un compenso fissato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, sentita la Commissione di cui all'art. 11, sulla base di quanto stabilito nel comma 3 dell'art.8. Tale compenso è maggiorato del 50%.

3. Si procede alla riscossione delle somme dovute ai sensi del contratto e delle norme vigenti.

Art.13-14
(Sanzioni)

~~1. La sanzione pecuniaria amministrativa di competenza del Commissario della Legge prevista dall'art. 407 del Codice Penale è~~

prevista dall'art. 407 del Codice Penale è aumentata nel minimo da Euro 25,00 a Euro 3.000,00 e nel massimo da Euro 103,00 a Euro 6.000,00.

2. In caso di condanna al pagamento della contravvenzione prevista dall'art. 407 del Codice Penale il Commissario della Legge dispone la confisca della merce e la eventuale distruzione di essa o la devoluzione al pubblico erario.

Art.14
(Norme transitorie)

~~aumentata nel minimo da Euro 25,00 a Euro 3.000,00 e nel massimo da Euro 103,00 a Euro 6.000,00.~~

~~2. In caso di condanna al pagamento della contravvenzione prevista dall'art. 407 del Codice Penale il Commissario della Legge dispone la confisca della merce e la eventuale distruzione di essa o la devoluzione al pubblico erario.~~

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alla presente legge sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa di competenza del Commissario della Legge da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 10.000,00.

2. Il Commissario della Legge, con l'irrogazione della sanzione pecuniaria, può disporre la confisca della merce, l'eventuale distruzione di essa o la devoluzione al pubblico erario, o la rimozione dall'edificio dello stemma ed emblemi a spese del contravventore.

3. E' abrogato l'art. 407 del Codice Penale.

**- TITOLO IV -
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art.14-15
(Norme transitorie)

1. Per il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino all'esaurimento di eventuali scorte, gli organi istituzionali, gli enti e gli uffici del settore pubblico allargato, i notai, sono autorizzati a utilizzare timbri, sigilli, materiale a stampa o altro materiale vario che riproduca lo stemma ufficiale in versione non corrispondente alla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n. 1.

2. I titolari di autorizzazioni concesse in attuazione della Legge 16 marzo 1988 n. 47 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante deposito di nuova richiesta di autorizzazione, a pena di decadenza dalle

1. In via transitoria a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, le forze di polizia, qualora accertino violazioni alla presente legge, procedono alla constatazione del fatto, al fermo cautelativo della merce e al prelievo di un campione, intimando al contravventore di procedere alla richiesta di autorizzazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della constatazione.

2. Qualora il contravventore non ottemperi, nel termine prescritto, a richiedere l'autorizzazione all'utilizzo o allo sfruttamento a fini commerciali dello stemma della Repubblica o degli emblemi di cui all'art. 9 o qualora l'autorizzazione non venga concessa, le forze di polizia che hanno effettuato la constatazione procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 407 del Codice Penale e per il sequestro e confisca della merce.

Art.15
(Rinvio)

1. E' demandata a regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo da parte dello Stato dello stemma ufficiale di cui alla legge Costituzionale XXXXX, per la produzione di beni destinati ad uso diretto da parte di organi istituzionali.

2. E' demandata a regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo da parte di organi, enti, uffici o servizi dello Stato dello stemma ufficiale su carta intestata o altre forme di comunicazione esterna, al fine di uniformare l'identità visiva dell'Amministrazione e delle pubbliche istituzioni.

precedenti autorizzazioni.

3. ~~1~~—In via transitoria a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, le forze di polizia, qualora accertino violazioni alla presente legge, procedono alla constatazione del fatto, al fermo cautelativo della merce e al prelievo di un campione, intimando al contravventore di procedere alla richiesta di autorizzazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della constatazione.

4. ~~2~~—Qualora il contravventore non ottemperi nel termine prescritto, ~~a richiedere l'autorizzazione all'utilizzo o allo sfruttamento a fini commerciali dello stemma della Repubblica o degli emblemi di cui all'art. 9 o~~ qualora l'autorizzazione non venga concessa, le forze di polizia che hanno effettuato la constatazione procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione della sanzione di cui all'art. **14 della presente legge 407 del codice penale** ed per il sequestro e la confisca della merce.

5. **Si applica altresì l'art. 13.**

Art.16 ~~15~~
(Rinvio) ~~(Rinvii)~~

1. E' demandata a regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo da parte dello Stato dello stemma ufficiale ~~di cui alla legge Costituzionale XXXXX,~~ per la produzione di beni ~~destinati~~ **riservati** all'uso diretto da parte di organi istituzionali.

2. ~~E' demandata a regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo da parte di organi, enti, uffici o servizi dello Stato dello stemma ufficiale su carta intestata o altre forme di comunicazione esterna, al fine di uniformare l'identità visiva dell'Amministrazione e delle pubbliche istituzioni.~~

2. Al fine di uniformare l'immagine grafica di organi istituzionali, enti e uffici del Settore Pubblico Allargato, è demandata a Regolamento la definizione delle modalità di riproduzione e stampa dello stemma ufficiale su carta intestata e su ogni altro apparato di identità visiva e di comunicazione.

3. Al fine di mettere a disposizione degli operatori economici, enti ed associazioni private sammarinesi uno strumento di promozione, è demandata a Regolamento la definizione di apposito segno distintivo avente lo scopo di indicare la loro provenienza dalla Repubblica di San Marino nonché la disciplina delle relative modalità di concessione e uso.

3. Al fine di proteggere gli stemmi dei Castelli da eventuali contraffazioni o usi ingannevoli è demandata a Decreto Delegato la definizione dei modelli grafici degli stemmi dei Castelli della Repubblica.

Art. 17

(Imputazione dei proventi)

1. I proventi derivanti dall'applicazione della presente legge sono imputati su apposito capitolo di entrata individuato dalla legge di bilancio.

Art. 16
(Abrogazioni)

1. E' abrogata la Legge 16 marzo 1988 n. 47.
2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Art. 16 18
(Abrogazioni)

1. E' abrogata la Legge 16 marzo 1988 n. 47.
2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.19 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il ~~quindicesimo~~ **il quinto** giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
2. **L'applicazione del titolo III e delle norme ad esso inerenti, decorre dal 1° marzo 2012.**